# **VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI**

## Compensazione

Voglio aderire alla procedura di collaborazione volontaria, per quanto riguarda il quantum dovuto da pagare all'Amministrazione, posso avvalermi della compensazione exarticolo 17 del dlgs 9/7/1997, n. 2417.

Risponde Stefano Loconte

No, in quanto la circolare dell'Agenzia delle entrate
n.10 IE emessa il 13 marzo 2015, specifica che per garantire la certezza della conclusione della
procedura di collaborazione volontaria e del suo perfezionamento, i contribuenti devono suo perfezionamento, i contribuenti devono versare le somme dovute senza avvalersi del la compensazione ex articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni. Il contribuente per definire la procedura di collaborazione volontaria può scegliere se aderire all'invito a comparire e versare le somme dovute in unica soluzione entro 15 giorni dalla data fissata per la comparizione o instaurare il contrad-dittorio con l'ufficio e versare le sommi così determinate entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione. La procedura non si perfeziona nel caso in cui il contribuente che ha aderito alla voluntary disclosure i non versi la somma definita nei termini o in caso di rateizzazione la rata.



## La trasmissione dell'istanza

Quando e come trasmettere la richiesta di adesione alla voluntary? Sarà possibile una rettifica di quella già presentata?

### Risponde Stefano Loconte

Come confermato dalla Circolare 10/E del 13 marzo scorso, la trasmissione del modello contenente la «Richie-sta di accesso alla procedura di collaborazione volontasta di decesso dal procedura di condordizione violida-ria» dovrà avvenire esclusivamente per via telematica, tramite i canali Entratel o Fisconline, ovvero mediante un intermediario abilitato alla presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzando all'uopo il prodotto informatico reso disponibile sul sito internet dell'Ente stesso. Come noto, la presentazione della domanda dovrà avvenire entro e non oltre il 30 settembre 2015, data ultima concessa al contribuente per aderire alla procedura di voluntary disclosure al fine di regolarizzare, in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate, tutte le violazioni fiscali, nazionali e lo internazionali, commesse, in relativa della contra della contra della contra della contra contra

zione a periodi d'imposta ancora accertabili. È opportuno sottolineare, inoltre, che la richiesta di accesso si considererà ricevuta dall'Agenzia delle entrate

nel momento in cui avverrà l'effettiva ricezione dei dati; seguirà, infatti, entro cinque giorni, una comunicazione telematica attestante l'avvenuta ricezione e costituente prova della stessa. A ciò si aggiunga, che la trasmis-sione della documentazione di supporto, nonché della relazione tenica di accompa-gnamento dovrà, invece, avvenire, entro 30 gnamento dovra, invece, avvenure, entro a giorni dalla presentazione della richiesta, all'indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente. Si ricorda, infine, che sarà possibile, entro, integrare e lo rettifi-care la richiesta di adesione alla procedura originariamente presentata, mediante la trasmissione di un secondo modello, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda, con la casella «Istanza mement on, integrativo-spuntata nella sezione «Emer-sione». L'integrazione o la rettificazione sa-ammesse, naturalmente, non oltre il termine del 30 settembre 2015, o in caso di istanza presentata dal

26 settembre in poi, entro i 5 giorni successivi

### Le cause ostative

Sono un imprenditore e ho delle posizioni da rego-larizzare, attualmente detenute in un paese black list. Posso sapere quali sono le cause ostative di cui ho sentito parlare? Ho subito un accertamento, che anco-ra non si è concluso, su una delle posizioni che vorrei mettere in regola. Vorrei saperne di più. Grazie.

Risponde Stefano Loconte

La collaborazione volontaria, introdotta nel nostro ordi-namento giuridico con la legge n. 186 del 2014, prevede la

regolarizzazione da parte del contribuente di posizioni patrimoniali detenute all'estero e in Italia, mediante un'adesione spontanea alla procedura. Come è noto, sono previsti diversi effetti premiali a seguito della voluntary disclosure, fra cui una cospicua riduzione delle sanzioni pecuniarie, oltre che l'esclusione della punibilità di diversi reati penali e tributari. Tuttavia, affinché si possa fruire di tali benefici, che scaturiscono dal buon esito della procedura in esame, è necessario che la richiesta di adesione alla stessa non sia stata presentata dono che di adesione alla stessa non sia stata presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1 del d. l. n. 167 del 1990, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche acuto jornuae conoscenza a accessi, ispezioni, verificine o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo (come precisato dalla circolare 10/E del 2015, la norma intende riferirsi, in via principale, alla notifica di atti quali «invitio», «richieste» e «questionari» di cui all'art. 51, secondo comma, del dpr n. 633 del 1972 e dell'art. 32 del dpr n. 600 del 1973) o di procedimenti consoli provinderio di la transcribitativa soli trivitali dell'art. penali, per violazioni di norme tributarie, relativi all'am-bito oggettivo di applicazione della procedura di colla borazione volontaria indicato al comma 1 dell'articolo 5-quater del d. l. n. 167 del 1990. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui sopra sia stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato.

Nel caso in esame, sarà possibile per il contribuente accedere alla procedura di voluntary disclosure, anche se la fattispecie dedotta coincide con una delle previsioni illustrate dalla legge n. 186 del 2014. Infatti per la regolarizzazione delle attività, tenuto conto che l'ac-certamento è riconducibile a una singola annualità, si ritiene che l'effetto preclusivo riguardi soltanto detta annualità. Le altre potranno, pertanto, essere oggetto della procedura di collaborazione volontaria anche se riguardano la medesima fattispecie oggetto di controllo.

I LETTORI POSSONO INVIARE
I PROPRI QUESITI SU: WWW.ITALIAOGGI.IT/VOLUNTARY

Sponsorizzato da UBS Italia www.ubs.com/voluntary